



Decreto Reggenziale 8 Agosto 1922 N. 27 contenente norme speciali sulla circolazione di autoveicoli sulle linee percorse da servizi pubblici.

**Art. 1.**

**- E' vietata la circolazione sulle linee percorse da servizi pubblici (1) sovvenzionati dal Governo della Repubblica di vetture autobus o di altri autoveicoli che superino il numero di persone permesse alle macchine da turismo adibite per servizio di piazza e cioè non superiore alle sette; eccezione fatta per quelle autobus o veicoli affini, che transitano in circolazione casuali.**

**Art. 2.**

- La Ditta concessionaria dei servizi pubblici sovvenzionati ha assoluto impegno di fare tutto il servizio ordinario e straordinario dei passeggeri sotto il vigilante controllo di una Commissione che sarà nominata dal Consiglio Grande e Generale.

**Art. 3.**

- Anche per servizi straordinari la Ditta concessionaria dovrà uniformarsi a quelle norme disciplinatrici che verranno stabilite da detta Commissione, sia in riguardo agli orari, alle macchine ecc.

Dette norme saranno sanzionate dal Consiglio.

**Art. 4.**

- Qualora la Ditta concessionaria non ottemperi a quelle disposizioni e norme che il Consiglio e la Commissione fisseranno, il Governo si riserva il diritto di togliere o di sospendere la esclusività.

**Art. 5.**

- I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 1 sono puniti con la multa da lire venti a lire duecento ed in caso di recidiva la multa sarà raddoppiata e verrà sequestrato il veicolo.

(1) Per il servizio automobilistico San Marino - Rimini vedi Decreto 31 Agosto 1911 in S. pag. 327. Per il servizio automobilistico San Marino - Torello vedi avanti tra le Legge Amministrative (Comunicazioni).